

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 26 del 12/02/2014**

OGGETTO: PRESA D'ATTO INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE DISTANZE DA RISPETTARE NELL'INSTALLAZIONE DI GIOCHI D'AZZARDO LECITI DAI LUOGHI SENSIBILI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. 8 DEL 21.10.2013

L'anno 2014 il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18:15 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
X CALUBINI BATTISTA	Assessore
X ZOTTI FABIO	Assessore
X SALVINI WILLIAMS	Assessore
X TIRABOSCHI ALBERTO	Assessore

Totale presenti: 4

Totale assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Battista Calubini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



Deliberazione n. 26 del 12/02/2014

Oggetto: PRESA D'ATTO INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE DISTANZE DA RISPETTARE NELL'INSTALLAZIONE DI GIOCHI D'AZZARDO LECITI DAI LUOGHI SENSIBILI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. 8 DEL 21.10.2013

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- ✓ Il decreto legge 13.9.2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8.11.2012, n. 189, ed in particolare l'articolo 5, comma 2 che ha previsto di "aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";
- ✓ l'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18.06.1931 n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", cita "criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi"
- ✓ la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", pubblicata sul BURL supplemento n. 43 del 22 ottobre 2013, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che "Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.";
- ✓ La deliberazione di Giunta Regionale n.X/1274 del 24/01/2014 con la quale è stata stabilita in 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla L.r. 8/2013 la distanza minima da tenere per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito,

DATO ATTO che le suddette disposizioni individuano, in conformità con l'art. 5, comma 1, della l.r. 8/2013, la distanza da rispettare per una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo rispetto all'ubicazione di luoghi definiti "sensibili", come nel seguito specificati:

- 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- 2) luoghi di culto,
- 3) impianti sportivi,
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
- 5) strutture ricettive per categorie protette,
- 6) luoghi di aggregazione giovanile,
- 7) oratori;



CONSTATATO che il citato provvedimento della Giunta Regionale si applica a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;

RITENUTO opportuno individuare su di una cartografia la fascia di 500 metri definita dalla distanza di 500 mt misurata a raggio dal baricentro dei luoghi sensibili come individuati dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale ove è vietato installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

PRESA VISIONE della cartografia predisposta dal responsabile del servizio intercomunale Mazzano - Nuvolento Edilizia Privata ed Urbanistica e del S.U.A.P;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Intercomunale Mazzano - Nuvolento Edilizia privata ed Urbanistica e del S.U.A.P Geom. Dario Vittori, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della situazione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ente;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* la cartografia indicante la distanza dai luoghi sensibili dove è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8, individuata come allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. *DI DARE ATTO* che il presente provvedimento si applica a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL della deliberazione della giunta regionale X/1274, pubblicazione avvenuta il 28 gennaio 2014 sul BURL n. 5 serie ordinaria;
3. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
4. *DI DARE, ALTRESÌ, ATTO* che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971 , n. 1199.



Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Battista Calubini

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2014
al 11/03/2014

Mazzano _____

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Labianca

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 il _____

Il Sindaco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

